

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 743

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa delle senatrici FABJ RAMOUS, SENESI, PROCACCI e  
MAISANO GRASSI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1992**

---

**Modifiche e integrazioni al codice penale e previsione del  
reato di atti molesti di significato sessuale**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le indagini sul fenomeno delle cosiddette «molestie sessuali» non lasciano dubbio che un numero enorme di donne e in particolare, di donne lavoratrici lo subiscano (in Belgio il 34 per cento, in Germania il 50 per cento, in Spagna l'80 per cento). Anche le donne italiane ne sono pesantemente coinvolte e le subiscono spesso in silenzio e in solitudine, considerando la molestia sessuale una inevitabile forza caudina alla quale sottostare per non perdere il posto di lavoro.

La molestia quando è riferita «al sesso» è spesso vista benevolmente da quella cultura che la considera espressione naturale «di virilità maschile», anziché offesa grave alla libertà femminile.

Grazie al dibattito sulla violenza sessuale anche le donne, lavoratrici e non, hanno incominciato a parlarne. Dapprima con esitazione, oggi con forza. E denunciano le molestie di tipo sessuale che subiscono sui luoghi di lavoro e che, quasi sempre, sono accompagnate da veri e propri ricatti sulla carriera delle lavoratrici.

I costi morali, economici e sociali sono pesanti. Una previsione penale normativa specifica manca.

La repressione di questo fenomeno può passare anche attraverso una previsione penale (del resto già in atto, pur nell'ipotesi più generica di reato di «molestia»), perché le molestie sessuali violano la libertà sessuale, un bene nei cui confronti non possono esserci deroghe che lo declassino.

L'esplicita previsione delle «molestie ses-

suali» come ipotesi autonoma e aggravata del reato di «molestia» previsto dall'articolo 660 del codice penale, sanziona quegli atti di molestia che, pur non riconducibili a ipotesi di veri atti di libidine, recano danno perché «non desiderati» dalla persona offesa, e sono tanto più gravi quando si svolgono nel luogo di lavoro.

Questi atti procurano alla vittima una condizione di subornazione e provocano, comunque, effetti traumatici fisici e psichici. Denunciano inoltre un comportamento arbitrario che svilisce la libertà di qualsiasi atto di tipo sessuale.

Una norma che preveda pene adeguate alla gravità della violazione, costituisce una condanna morale del reo e un avvertimento per coloro che si sentono legittimati a compiere atti che sono odiosi in una comunità civile che non può essere chiamata tale, se non rispetta la libertà di tutti.

Con la proposta di legge si ipotizza il reato di molestia sessuale ogniqualvolta gli atti o i comportamenti non siano desiderati e materializzino un turbamento che leda la dignità e la libertà della persona offesa.

Si prevede inoltre che, quando gli atti o i comportamenti si materializzino sul luogo di lavoro, la pena sia aumentata e quando le molestie sessuali siano accompagnate da minacce e provengano da persona gerarchicamente superiore alla persona offesa, il giudice non possa pronunciare sui benefici di cui all'articolo 163 del codice penale se il reo non avrà dato prova di aver risarcito il danno.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 660-bis. - (*Atti molesti di significato sessuale*) - Chiunque con atti di significato sessuale turbi o molesti una persona contro la sua volontà, interferisca nella sua sfera di libertà o agisca in modo da determinare turbamento alla dignità è punito con l'arresto fino a otto mesi o con l'ammenda sino a tre milioni».

## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 660-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 660-ter. - (*Circostanza aggravante*) - Qualora gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 660-bis siano compiuti da persona gerarchicamente superiore e siano accompagnati da minacce inerenti il lavoro o la carriera della persona offesa, la pena è aumentata della metà e il giudice non potrà pronunciare sui benefici di cui all'articolo 163 se il reo non darà prova di aver provveduto al risarcimento del danno.

Qualora gli atti di significato sessuale si materializzino nel luogo di lavoro o abbiano riflesso sul lavoro stesso, la pena è aumentata di un terzo e la sentenza di condanna, se la parte offesa è costituita parte civile, è immediatamente esecutiva nella parte in cui decide sul risarcimento del danno o su una provvisoria».